

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3923

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata MIOTTO

Modifica dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e altre disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e altri benefici economici in favore dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra

Presentata il 22 giugno 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Giova ricordare che, nel lontano 11 maggio 2000, in occasione dall'esame parlamentare che portò all'approvazione della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante « Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra », il Governo accolse un ordine del giorno a firma del senatore Vegas, votato all'unanimità, con il quale si impegnava il Governo a reperire, in sede di legge finanziaria per il 2001, le risorse necessarie per « elevare in maniera significativa l'assegno supplementare previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra ».

Ciò nonostante il Senato della Repubblica, il 24 luglio 2002, approvava definitivamente la legge n. 234 del 2003 con la quale, inspiegabilmente, ignorava il citato ordine del giorno a pieno danno delle vedove dei grandi invalidi di guerra, il cui

assegno supplementare non trovava nel testo di legge alcuna considerazione.

Parliamo della vedova di un grande invalido e cioè di colei che, nel ruolo di moglie di un uomo gravemente invalido (cieco amputato degli arti superiori o inferiori, cieco sordo, amputato dei quattro arti o affetto da paraplegia), per assisterlo gli ha dedicato la propria esistenza con rinunce di vario genere.

È una pagina, quella della moglie del grande invalido, tutta da scrivere, che meriterebbe l'attenzione di ben altri penna e talento.

Divenuta vedova essa appare ai nostri occhi logorata nel fisico e nello spirito, emarginata e per di più assillata dalle difficoltà economiche avendo come unico cospite la pensione di reversibilità costituita dalla tabella G allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 915 del 1978 in materia di pensioni di guerra e dall'assegno supplementare.

Ma perché logorata nel fisico e nello spirito, emarginata e assillata dalle difficoltà economiche? Mentre sorvoliamo di proposito sulla prima domanda, la cui risposta a nostro avviso è implicitamente riconducibile alle peculiarità delle gravi invalidità del marito, rispondiamo alla seconda mostrando come questa donna, responsabilmente compresa del dovere di attendere alle cure del marito, non abbia potuto inserirsi nel mondo del lavoro per acquisire un proprio reddito dovendo *obtorso collo* rinunciare, sia detto per inciso, persino alle facilitazioni previste in materia di collocamento obbligatorio.

A tale stato di disagio ci corre l'obbligo di provvedere prontamente, non solo come atto di doverosa riconoscenza nei confronti di quelle donne che, con il diuturno sacrificio personale, hanno offerto una testimonianza di solidarietà umana, ma anche per il diritto che a loro proviene di fruire di un trattamento di reversibilità decoroso al pari degli analoghi trattamenti a carico dell'Istituto nazionale della prevenzione sociale (INPS) o dello Stato.

A questo punto vale la pena sottolineare come la situazione fin qui rappresentata sia del tutto simile a quella dei familiari che hanno provveduto ad assistere grandi invalidi che, per ragioni diverse, non siano stati in grado di formarsi una famiglia.

Con la presente proposta di legge si intende dare piena attuazione agli impegni allora assunti di reperire ulteriori risorse in sede di legge di stabilità finalizzate esclusivamente ai miglioramenti pensionistici in favore delle vedove dei grandi invalidi di guerra.

Si illustra di seguito sinteticamente l'articolato della presente proposta di legge. Con l'articolo 1 si propone di comprendere nell'assegno supplementare già previsto per le vedove dei grandi invalidi di guerra, oltre all'assegno di superinvalidità, anche l'assegno di cumulo previsto dalla tabella *F* allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, percepiti in vita dal grande invalido. Ciò risponde all'esigenza di offrire ai su-

perstiti un trattamento differenziato a seconda di una più o meno gravosa assistenza prestata in vita al grande invalido conseguente alle coesistenti super invalidità di cui lo stesso era portatore (cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione degli arti superiori o inferiori, cecità bilaterale assoluta accompagnata alla sordità assoluta quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della parola o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico, perdita anatomica o funzionale di quattro arti accompagnata da paraplegia).

Con l'articolo 2 si vuole ripristinare un trattamento speciale temporaneo, limitato a un anno, per le vedove e gli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi deceduti dopo la data di entrata in vigore della legge; trattamento già previsto nella normativa precedente e inopinatamente soppresso dal citato testo unico in materia di pensioni di guerra, senza alcuna plausibile motivazione e contro ogni ragione di equità.

Tragica è infatti la condizione in cui vengono attualmente lasciate le famiglie dei grandi invalidi deceduti, proprio nel momento di maggiori bisogno e difficoltà.

In definitiva si chiede, anche se per una sola annualità, l'estensione ai coniugi superstiti o agli orfani dei grandi invalidi di guerra di quanto prevede il comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 206 del 2004, in favore dei superstiti delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che così recita: «In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico».

Con l'articolo 3 si vuole estendere, ancorché in misura ridotta rispetto a quanto riconosciuto ai figli delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice, il beneficio economico corrisposto come assegno supplementare ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra. Si tratta di soggetti che, a causa della loro totale inabilità

a qualsiasi proficuo lavoro, non sono in grado di procurarsi un proprio reddito.

La disposizione si rifà a quella recata dal comma 3 del citato articolo 5 della legge n. 206 del 2004, che recita: « A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ».

Con l'articolo 4 si intende estendere il trattamento vedovile al familiare o ad altra persona convivente con il grande invalido che per ragioni diverse non sia stato in grado di formarsi una famiglia, sempre che tali soggetti dimostrino di avergli prestato assistenza in vita. Sconcerta, infatti, dover rilevare come, a differenza di quanto è previsto in favore dei figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla 2^a all'8^a categoria, a tali soggetti non sia ricono-

sciuta alcuna forma di pensione reversibile. Con l'articolo 5 si vuole estendere al coniuge e agli orfani dei grandi invalidi di guerra, il beneficio a l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, beneficio già riconosciuto dall'articolo 9 della citata legge n. 206 del 2004 agli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Con l'articolo 6 si vogliono estendere i benefici della legge anche ai superstiti dei grandi invalidi per servizio militare di leva e a quelli previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 437, in quanto vittime di incidenti provocati dall'esplosione di ordigni abbandonati dalle Forze armate durante le esercitazioni in tempo di pace.

Complessivamente, il presente provvedimento si rivolge a poco più di 10.000 fra vedove e orfani, che da anni attendono il riconoscimento del diritto che spetta loro per aver servito la Patria, assistendo, attraverso l'umile e quotidiana abnegazione, chi ha subito le più gravi invalidità a causa della guerra.

Questo comporta, peraltro, un modesto impegno finanziario che il Paese non può esimersi dal sostenere. L'auspicio è pertanto che, approvando la presente proposta di legge, il Parlamento tenga fede agli impegni a suo tempo espressamente assunti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Assegno supplementare).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

« 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra spettano un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto dalla tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, fruito in vita dal grande invalido, nonché il 60 per cento dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella *F* allegata al medesimo testo unico ».

ART. 2.

(Trattamento speciale in favore del coniuge e degli orfani dei grandi invalidi di guerra).

1. Al coniuge superstite del grande invalido di guerra deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, agli orfani di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta, per la durata di sei mesi, un trattamento speciale di importo pari a quello complessivamente percepito in vita dal dante causa, compresi i relativi assegni accessori, ad eccezione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dal primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Alla scadenza di tale periodo, agli aventi diritto spetta il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente.

ART. 3.

(Estensione dell'assegno supplementare).

1. I figli e gli orfani maggiorenni, totalmente inabili, dei grandi invalidi di guerra

deceduti per qualsiasi causa, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno diritto, in assenza del coniuge superstite del grande invalido di guerra, a percepire anche l'assegno supplementare di cui all'articolo 38, commi quarto e quinto, del medesimo testo unico, nella misura ivi fissata.

2. L'assegno supplementare di cui al comma 1 spetta, altresì, agli orfani minorenni nonché, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, agli orfani maggiorenni che risultino essere iscritti all'università o a istituti di istruzione secondaria di secondo grado equiparati.

ART. 4.

(Familiare convivente).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di reversibilità previsto dalla normativa vigente in favore del coniuge superstite e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di avere provveduto, negli ultimi cinque anni di vita, all'assistenza del grande invalido.

ART. 5.

(Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano anche al coniuge superstite e agli orfani minorenni o totalmente inabili dei grandi invalidi di guerra.

ART. 6.

(Estensione dei benefici ai grandi invalidi per servizio).

1. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi ai coniugi superstiti e agli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi per servizio militare di leva nonché ai coniugi

superstiti e agli orfani totalmente inabili dei grandi invalidi vittime di ordigni bellici in tempo di pace.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

